COMMISSIONE VI

FINANZE

47.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIACOMO ROSINI**

INDICE

PAG.

Sull'ordine dei lavori:

Rosini Giacomo, *Presidente* 3
Bellocchio Antonio 3

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (3323);
Bellocchio ed altri: Norme per l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti (2210) 3

Rosini Giacomo, *Presidente* 3, 8
Ferrari Wilmo, *Relatore* 3

PAG.

Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 (3852);
Patria ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2062);
Senatori Zanella ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3053-*bis*);
Corsi ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2452);
Di Donato ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2484);
Mastrantuono ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (3996);

PAG.

Fiandrotti ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (65);
Piro: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (474);
Ferrari Marte ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (975);
Bellocchio ed altri: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1126);
Cappiello ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazionl ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1231);
Buffoni ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1905);
Berselli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola (592);
Micheli: Istituzione per il triennio 1988-1990 della « Lotteria nazionale città di Foligno » (714);
Auleta ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi (882);
Bruzzani ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (1381);
Bellocchio e Ferrara: Istituzione della Lotteria di Caserta (1383);
Camber: Autorizzazione ad effettuare per gll anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria di Trieste (1537);
Piredda: Autorizzazione alla effettuazione della lotteria nazionale « Sartiglia folklore equestre in Sardegna » collegata con l'effettuazione della corsa equestre Sartiglia di Oristano (1625);
Solaroli e Serra: Istituzione della lotteria « Dino Ferrari » di Imola (2066);
Nardone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento (2147);
Borgoglio e Patria: Istituzione della lotteria del palio di Asti (2199);

PAG.

Filippini Giovanna: Istituzione della lotteria della Riviera adriatica (2239);
Sanguineti ed altri Istituzione della lotteria internazionale « Cristoforo Colombo » (2271);
Torchio ed altri: Istituzione della lotteria « Fiera di Cremona » (2283);
Gei ed altri; Lotteria nazionale del lago di Garda (2460);
Bulleri: Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria delle antiche repubbliche marinare » (2511);
Perrone: Istituzione della lotteria della città di Taormina (2549);
Bianchini ed altri: Istituzione della lotteria nazionale abbinata al « Niballo », palio di Faenza (2558);
Mainardi Fava e Grilli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme (2684);
Fiori: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno (2715);
Caria ed altri: Istituzione della lotteria nazionale di Iglesias (2877);
Rosini ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria internazionale « Centomiglia velica » del Garda (3244);
Rivera ed altri: Autorizzazione ad effettuare la « lotteria mondiali '90 » collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990 (3370);
Borgoglio ed altri: Istituzione della lotteria della Cavalcata Aleramica (3404);
Bassanini ed altri: Istituzione della « Lotteria del Mare » e destinazione dei relativi utili al risanamento del Mare Adriatico (3665);
Cristoni ed altri: Autorizzazione ad effettuare, negli anni 1989, 1990 e 1991, la lotteria « Maratona d'Italia-Carpi » (3922);
Fiori: Istituzione della lotteria nazionale di Roma per il Palio della mezzaluna e la Regata di Sant'Ippolito (4045);
Poli Bortone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Lecce (4123)
Caveri: Istituzione della « Lotteria della Valle d'Aosta » (4265) 8

Rosini Giacomo, *Presidente* 9, 10

Bellocchio Antonio 10

Ravasio Renato, *Relatore* 10

La seduta comincia alle 9,55.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sull'ordine dei lavori.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, più volte abbiamo dovuto rilevare l'assenza di rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: poiché le proposte di legge che ci accingiamo a discutere sono di specifica competenza di tale dicastero, vorrei invitarla a sollecitare la presenza del relativo rappresentante.

PRESIDENTE. Concordo con lei sulla necessità della partecipazione di un sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato alla seduta odierna. Preciso, comunque, di avere già provveduto in tal senso.

Discussione delle proposte di legge senatori Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3323); Bellocchio ed altri: Norme per l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti (2210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Galeotti, Andriani, Maffioletti, Consoli, Baiardi, Benassi, Cardinale, Gianotti, Pollini e Bertoldi: « Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 ottobre 1988; e dei deputati Bellocchio, Di Pietro, Bruzzani, Auleta, Novelli, Pellicani, Polidori, Pascolat, Romani, Serra, Solaroli e Umidi Sala: « Norme per l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti ».

Comunico che non sono ancora pervenuti i pareri vincolanti delle Commissioni I e V e quelli delle Commissioni X, XI e II.

L'onorevole Wilmo Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 3323 oggi in discussione, cui è abbinata quella n. 2210, trae origine da una proposta formulata dal Comitato paritetico, costituito dalla Commissione industria del Senato e dalla Commissione attività produttive della Camera, in occasione dell'indagine conoscitiva sull'assicurazione obbligatoria.

Nel corso della IX legislatura il Governo presentò un disegno di legge per l'istituzione del ruolo dei periti assicura-

tivi, che fu esaminato, emendato ed approvato in sede referente dalla Commissione industria del Senato nella stessa legislatura, e ripresentato poi in quella attuale.

Questo testo è stato sostanzialmente recepito dalla proposta di legge n. 3323.

Quali sono le finalità e le esigenze del provvedimento di legge ? Le assicurazioni provvedono a risarcire il danno conseguente al verificarsi di un sinistro sulla base della perizia contrattuale. Tale procedura è prevista dalla clausola-tipo inserita nella cosiddetta « polizza italiana » (generalmente accettata nell'ambito delle assicurazioni contro i danni), che agli articoli 18 e 19 prevede la nomina dei periti ed il mandato da conferire agli stessi.

Preciso che, in relazione alla scelta del perito, non esiste clausola contrattuale né norma di legge che obblighi a far sì che tale scelta avvenga prescegliendo il perito tra gli iscritti a particolari albi di consulenti o professionali, né che la persona designata sia provvista di specifici requisiti formali. Aggiungo, inoltre, che i mandatari sono qualificati come periti e, quindi, come esperti della materia.

Da parte della dottrina e della giurisprudenza si ritiene inoltre che lo svolgimento di tale mandato contrasti con il lavoro dipendente, a causa della mancanza di libertà di azione dovuta alla subordinazione. Evidentemente, ciò vale soprattutto se lo svolgimento di tale ruolo è riferito al rapporto di lavoro dipendente nei confronti di imprese di assicurazioni. Per queste ragioni, sono stati espressi dubbi sull'ammissibilità della nomina di un dipendente, da parte dell'impresa assicuratrice, come perito. Con la nomina dei periti, l'assicurato e l'assicuratore conferiscono ad essi un mandato con rappresentanza per il compimento di tutti quegli atti il cui effetto giuridico si realizza nel rendere liquida la prestazione dell'assicuratore.

Il perito gode di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda i tempi dell'adempimento, salvo che le parti fissino un congruo termine al mandato conferito; egli ha una responsabilità di natura contrattuale, tipica del mandato che deve essere eseguito con la diligenza del buon padre di famiglia; inoltre ha diritto al rimborso delle spese e ad un compenso.

L'esigenza, al giorno d'oggi molto sentita nello svolgimento di questa specifica attività, è quella da assicurare autonomia e competenza in modo da salvaguardare prioritariamente gli interessi degli assicurati e dei terzi danneggiati. Si ritiene quindi da più parti opportuno provvedere a colmare la lacuna normativa procedendo all'istituzione del ruolo dei periti assicurativi.

Ritengo, a questo punto, necessario entrare nel merito dell'articolato della proposta di legge n. 3323, che prevede appunto l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti. Credo che il titolo della proposta di legge contenga qualche incongruenza perché sarebbe stato opportuno, a mio avviso, aggiungervi, oltre alla istituzione del ruolo, la previsione dell'accertamento e della stima dei danni.

L'articolo 1 detta norme circa l'istituzione, la tenuta e la pubblicazione del ruolo nazionale dei periti assicurativi; esso viene introdotto presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato allo scopo di accertare i danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti. Tale formulazione ha sollevato critiche per quanto concerne l'ambito dell'esclusiva da assegnare ai periti. Innanzitutto, sono state avanzate perplessità sull'estensione delle merci trasportate, la cui natura specifica e la cui grande varietà richiederebbe mandati a professionisti dotati di una approfondita conoscenza del settore merceologico e del mercato di riferimento. In altri termini, si ritiene che tale specializzazione contrasti con la buona ma generica preparazione degli iscritti al ruolo. In secondo luogo, si è obiettato circa l'opportunità di estendere la competenza dei periti anche ai natanti.

Il comma 2 del medesimo articolo assegna alla direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la tenuta del ruolo. I commi successivi stabiliscono le norme per l'aggiornamento, la pubblicazione del ruolo e le indicazioni che in esso devono essere contenute.

L'articolo 2 disciplina le iscrizioni nel ruolo. Rispetto alla proposta di legge originaria, il Senato ha soppresso, nell'ambito di questa disposizione, la norma relativa ai dipendenti da imprese, da un gruppo o da un consorzio di imprese di compagnie di assicurazione, disciplinati in maniera più organica dal successivo articolo 3. In sostanza, è stata modificata la formulazione con la quale si prevedeva che l'albo dei periti fosse articolato in due sezioni, la prima per coloro che esercitano in proprio, l'altra per i dipendenti.

L'articolo 3 disciplina l'attività di accertamento compiuta da dipendenti di imprese, prevedendo, al comma 1, l'obbligatorietà della dichiarazione attestante che la valutazione è stata effettuata per conto dell'impresa; tale formulazione deriva dall'esigenza di salvaguardare una realtà oggi esistente, cioè quella dei dipendenti di assicurazioni che lavorano presso gli uffici di pronta liquidazione. In sostanza, si tratta di una norma di carattere transitorio, in quanto si ritiene che l'esercizio dell'attività di perito contrasti con il rapporto di dipendenza da un'impresa, il quale, per sua stessa natura, limita le capacità e la libertà di giudizio nell'accertamento.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che l'iscrizione al ruolo sia resa possibile soltanto dalla dimostrazione che i dipendenti abbiano cessato dall'impiego e dall'esercizio continuato dell'attività di accertatore per almeno cinque anni.

L'articolo 4 introduce al comma 1 sostanzialmente un'esclusiva, secondo cui la professione non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo. Il comma 2 disciplina l'attività svolta da società, fissando i requisiti per i legali rappresentanti della stessa e per i dipendenti delegati a tal fine. Infine, con il comma 3 si introduce l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento del ruolo.

L'articolo 5 elenca al comma 1 i requisiti per l'iscrizione al ruolo: la cittadinanza italiana, o di uno Stato membro della CEE o di un paese con cui esistano rapporti di reciprocità nella medesima materia; il godimento dei diritti civili; l'esenzione da condanne che comportino una pena superiore a determinati limiti; il conseguimento del diploma di licenza di scuola media superiore o equipollente; il superamento di una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale. Il requisito del conseguimento della licenza di scuola media superiore, recato dalla lettera *d)* del comma in esame, ha sollevato perplessità dalle quali probabilmente discenderanno una serie di proposte emendative: esiste una disputa circa l'opportunità di limitarsi a questo livello di preparazione o, in alternativa, di prevedere una base di studi maggiormente tecnica e specifica, in grado di far conseguire, dopo l'opportuno tirocinio, l'esperienza e la conoscenza professionale e tecnica necessarie per l'esercizio di un'attività di carattere estimativo; con l'attuale formulazione del testo si accede alla prima ipotesi.

Il comma 2 del medesimo articolo vieta l'iscrizione al ruolo e l'esercizio dell'attività di perito agli enti pubblici, alle imprese di assicurazione ed a tutta una serie di soggetti che potrebbero risultare interessati nell'attività di accertamento. Il comma 3 prevede che le modalità di iscrizione nel ruolo, le materie ed i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami siano disciplinati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il comma 4 si introduce l'obbligatorietà del pagamento della tassa di concessione governativa all'atto della domanda di iscrizione nel ruolo, e con il

comma 5 si estende tale obbligo anche ai periti assicurativi legali rappresentanti o dipendenti delle società di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Con l'articolo 6 viene disciplinata la materia dell'iscrizione al ruolo, mentre l'articolo 7 stabilisce tutta una serie di ipotesi di cancellazione dallo stesso: la rinuncia da parte del titolare, la perdita dei requisiti di cittadinanza o di godimento dei diritti civili disposti dall'articolo 5, la sopravvenuta incompatibilità, la irrogazione di una condanna irrevocabile, la radiazione o la dichiarazione di fallimento.

Con l'articolo 8 si propone l'introduzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della commissione nazionale per i periti assicurativi, della quale vengono disciplinate la composizione e le funzioni. Il comma 2 prevede che tale organo sia presieduto da un sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e che sia composto dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo (con funzioni di vicepresidente), da un funzionario della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un funzionario del Ministero del tesoro, da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo e da un rappresentante delle imprese di assicurazione. La commissione rimane in carica per tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina, emanato dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i quattro rappresentanti dei periti e quello delle imprese di assicurazione vengono nominati dal predetto ministro su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Vengono stabiliti poi il funzionamento e le maggioranze richieste per le deliberazioni della commissione che, tra l'altro, è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. Essa è inoltre organo disciplinare, per quanto concerne l'osservanza della deontologia professionale e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite.

L'articolo 9, al comma 1, stabilisce che è istituita, presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una commissione provinciale per i periti assicurativi. Queste commissioni durano in carica 3 anni e sono composte: dal presidente della predetta camera di commercio o da un suo delegato, da un funzionario della camera medesima e da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, la cui designazione – effettuata tramite l'ufficio provinciale del lavoro – avviene da parte delle organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti loro demandati dal provvedimento di legge, esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo, controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo, nonché l'etica professionale degli iscritti nel ruolo, promuovono iniziative per elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

L'articolo 10 prevede che le norme per il funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali vengono dettate con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con quello del tesoro, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 11 stabilisce che gli iscritti nel ruolo sono tenuti a pagare un contributo annuale, quantificato in lire 150 mila. In proposito, ricordo che sull'argomento al Senato si è avuto un ampio dibattito, poiché tale quantificazione dovrebbe costituire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento di legge, e conseguenti all'ampliamento del personale della direzione generale

delle assicurazioni private e di interesse collettivo, individuati in 256 milioni di lire, secondo una relazione predisposta dal sottosegretario di Stato per il tesoro.

L'articolo 12 stabilisce sanzioni disciplinari per gli iscritti, consistenti nel richiamo, nella censura e nella radiazione dal ruolo (sanzione, quest'ultima, applicata ovviamente per comportamenti di particolare gravità); si prevede poi, tra l'altro, che contro il provvedimento di radiazione dal ruolo possa essere proposta impugnazione, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa.

L'articolo 13 precisa che il procedimento disciplinare compete alla commissione nazionale, anche su segnalazione delle commissioni provinciali, e detta inoltre analiticamente le modalità di tale procedimento. Oltre alle sanzioni penali e disciplinari, sono previste anche quelle amministrative (mi riferisco all'articolo 14), per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento di legge. Le pene pecuniarie sono stabilite in misura variante da un minimo di 500 mila lire ad un massimo di 5 milioni. Il medesimo articolo 14 stabilisce che organo preposto ad emettere la ordinanza-ingiunzione, di cui si fa menzione al successivo articolo 18, è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

L'articolo 15 disciplina una questione particolarmente importante, che ha costituito oggetto di approfondite analisi, cioè la determinazione della tariffa delle prestazioni dei periti. In particolare, il comma 1 stabilisce che tale tariffa è determinata con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui al precedente articolo 8. Per le prestazioni da parte delle imprese di assicurazione, la misura della tariffa è di fatto determinata d'intesa con le associazioni dei periti maggiormente rappresentative e con l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione e – una volta raggiunto questo accordo – viene approvata con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; solo in caso di mancato accordo tra queste associazioni, la determinazione della tariffa è effettuata d'autorità da parte del predetto ministro, a norma del comma 1 che ho prima citato. Sempre al fine di determinare l'entità della tariffa, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alla riunione della commissione nazionale anche 8 esperti nella specifica materia; restano invece salve le norme concernenti le prestazioni effettuate dai consulenti.

L'onere finanziario comportato dal provvedimento di legge è valutato in 150 milioni di lire per il 1989 ed in 300 milioni di lire per il 1990.

All'articolo 17 viene fissata una normativa di carattere transitorio. Essa prevede, al comma 1, che vengano esonerati dalla prova di idoneità, necessaria per l'iscrizione nel ruolo, coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 – lettere *a)*, *b)* e *c)* – dell'articolo 5, abbiano esercitato la professione nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge. Si stabilisce altresì, al comma 2, che nella prima formazione del ruolo possano partecipare alla prova di idoneità coloro che, essendo in possesso dei requisiti sopra menzionati, abbiano esercitato l'attività nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della legge. Al comma 4 si prevede che sia il ministro dell'industria, del comercio e dell'artigianato a determinare le modalità per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al citato comma 2. Infine, ai commi 5 e 6 viene stabilito, rispettivamente, che le disposizioni di cui all'articolo 4, concernenti l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo, abbiano efficacia a decorrere da un anno dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, e che le associazioni di categoria dispongano di nove mesi per stabilire l'entità della tariffa, ai sensi dell'articolo 15.

L'articolo 18 (che non figurava nel testo originario, ma è stato proposto dal Governo) prevede l'ampliamento – con riguardo ai dirigenti e ai dipendenti – del

ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo; con le allegate tabelle *A* e *B*, il Governo propone appunto questo ampliamento, circa il quale non si può fare tuttavia una valutazione precisa, con riferimento alla spesa e all'entità stessa dell'incremento di personale. Se non erro, l'aumento dei posti riguarda un dirigente superiore ed un primo dirigente, nonché – in base alla tabella *B* – sei dipendenti, di cui uno di VIII livello, tre del VII e due del IV.

Illustrato così il testo al nostro esame, devo dire, signor presidente, che ad esso sono state avanzate osservazioni di rilievo. Ritengo inoltre che sarebbe necessario ed interessante conoscere (ed inviterei quindi il Servizio studi a compiere una ricerca in tal senso) come sia disciplinata questa materia nei principali paesi europei. Segnalo, infine, che è stata presentata alla Camera la proposta di legge n. 2094 (di cui è primo firmatario l'onorevole Nicotra), che presenta connessioni con la materia in oggetto.

Per quanto riguarda le altre questioni di carattere particolare sollevate da più parti ritengo necessario un maggiore approfondimento delle stesse al fine di assumere decisioni sulla base di una maggiore conoscenza dei problemi.

PRESIDENTE. Rilevata la perdurante assenza del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, competente in materia di assicurazioni, rinvio il seguito della discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 (3852); e delle proposte di legge Patria ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2062); senatori Zanella ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3053-bis); Corsi ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2452); Di Donato ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2484); Mastrantuono ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (3996); Fiandrotti ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (65); Piro: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (474); Ferrari Marte ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (975); Bellocchio ed altri: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1126); Cappiello ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1231); Buffoni ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1905); Berselli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola (592); Micheli: Istituzione per il triennio 1988-1990 della « Lotteria nazionale città di Foligno » (714); Auleta ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi (882); Bruzzani ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (1381); Bellocchio e Ferrara: Istituzione della lotteria di Caserta (1383); Camber: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria di Trieste (1537); Piredda: Autorizzazione alla effettuazione della lotteria nazio-

nale « Sartiglia folklore equestre in Sardegna » collegata con l'effettuazione della corsa equestre Sartiglia di Oristano (1625); Solaroli e Serra: Istituzione della lotteria « Dino Ferrari » di Imola (2066); Nardone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento (2147); Borgoglio e Patria: Istituzione della lotteria del palio di Asti (2199); Filippini Giovanna: Istituzione della lotteria della Riviera adriatica (2239); Sanguineti ed altri: Istituzione della lotteria internazionale « Cristoforo Colombo » (2271); Torchio ed altri: Istituzione della lotteria « Fiera di Cremona » (2283); Gei ed altri: Lotteria nazionale del lago di Garda (2460); Bulleri: Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria delle antiche repubbliche marinare » (2511); Perrone: Istituzione della lotteria della città di Taormina (2549); Bianchini ed altri: Istituzione della lotteria nazionale abbinata al « Niballo », Palio di Faenza (2558); Mainardi Fava e Grilli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme (2684); Fiori: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno (2715); Caria ed altri: Istituzione della lotteria nazionale di Iglesias (2877); Rosini ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria internazionale « Centomiglia velica » del Garda (3244); Rivera ed altri: Autorizzazione ad effettuare la « lotteria mondiali '90 » collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990 (3370); Borgoglio ed altri: Istituzione della lotteria della Cavalcata Aleramica (3404); Bassanini ed altri: Istituzione della « Lotteria del mare » e destinazione dei relativi utili al risanamento del Mare Adriatico (3665); Cristoni ed altri: Autorizzazione ad effettuare, negli anni 1989, 1990 e 1991, la lotteria « Maratona d'Italia-Carpi » (3922); Fiori: Istituzione della lotteria nazionale di Roma per il Palio della mezzaluna e la Regata di Sant'Ippolito (4045); Poli Bortone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Lecce (4123) e Caveri: Istituzione della « Lotteria della Valle d'Aosta » (4265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Patria ed altri: « Nuove norme in materia di lotterie »; senatori Zanella ed altri: « Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 luglio 1988; Corsi ed altri: « Nuove norme in materia di lotterie »; Di Donato ed altri: « Nuove norme in materia di lotterie »; Mastrantuono ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Fiandrotti ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Piro: « Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza »; Ferrari Marte ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Bellocchio ed altri: « Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza »; Cappiello ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Buffoni ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Berselli: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola »; Micheli: « Istituzione per il

triennio 1988-1990 della "Lotteria nazionale città di Foligno" »; Auleta ed altri: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi »; Bruzzani ed altri: « Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa »; Bellocchio e Ferrara: « Istituzione della lotteria di Caserta »; Camber: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria di Trieste »; Piredda: « Autorizzazione alla effettuazione della lotteria nazionale "Sartiglia folklore equestre in Sardegna" collegata con l'effettuazione della corsa equestre Sartiglia di Oristano »; Solaroli e Serra: « Istituzione della lotteria "Dino Ferrari" di Imola »; Nardone ed altri: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento »; Borgoglio e Patria: « Istituzione della lotteria del palio di Asti »; Filippini Giovanna: « Istituzione della lotteria della Riviera adriatica »; Sanguineti ed altri: « Istituzione della lotteria internazionale "Cristoforo Colombo" »; Torchio ed altri: « Istituzione della lotteria "Fiera di Cremona" »; Gei ed altri: « Lotteria nazionale del lago di Garda »; Bulleri: « Autorizzazione ad effettuare la "Lotteria delle antiche repubbliche marinare" »; Perrone: « Istituzione della lotteria della città di Taormina »; Bianchini ed altri: « Istituzione della lotteria nazionale abbinata al "Niballo", Palio di Faenza »; Mainardi Fava e Grilli: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme »; Fiori: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno »; Caria ed altri: « Istituzione della lotteria nazionale di Iglesias »; Rosini ed altri: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria internazionale "Centomiglia velica" del Garda »; Rivera ed altri: « Autorizzazione ad effettuare la "lotteria Mondiali '90" collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990 »; Borgoglio ed altri: « Istituzione della lotteria della Cavalcata Aleramica »; Bassanini ed altri: « Istituzione della "Lotteria del mare" e destinazione dei relativi utili al risanamento del Mare Adriatico »; Cristoni ed altri: « Autorizzazione ad effettuare, negli anni 1989, 1990 e 1991, la lotteria "Maratona d'Italia-Carpi" »; Fiori: « Istituzione della lotteria nazionale di Roma per il Palio della mezzaluna e la Regata di Sant'Ippolito »; Poli Bortone ed altri: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Lecce »; Caveri: « Istituzione della "Lotteria della Valle d'Aosta" ».

ANTONIO BELLOCCHIO. Riterrei opportuno un ulteriore, preventivo incontro in sede di Comitato ristretto.

RENATO RAVASIO, *Relatore.* Accogliendo tale richiesta, propongo che il Comitato ristretto si riunisca alle ore 15 di oggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 21 febbraio 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO